



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Andrea ENRIA

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Brando Benifei
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 29 luglio 2020

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-046

Onorevole Benifei,

La ringrazio per l'interrogazione sui "diamanti da investimento" e rimborsi ai risparmiatori che mi è stata trasmessa con lettera del 7 luglio 2020 da Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Come stabilito nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea (BCE)¹, qualsiasi obbligo di comunicazione nei confronti del Parlamento europeo è vincolato al rispetto del pertinente obbligo di segreto professionale, secondo quanto definito nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali². Questo limita la mia facoltà di divulgare informazioni sulle singole banche, tuttavia posso fornire alcune indicazioni rilevanti ai fini dei quesiti da Lei posti.

Desidero rilevare che, nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), alla BCE sono attribuiti esclusivamente compiti specifici riguardanti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Di conseguenza, la BCE si prefigge di individuare i rischi per la sostenibilità economica delle banche, al fine di salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, nonché di accrescere l'integrazione e la stabilità del settore finanziario. La tutela dei consumatori e la lotta al riciclaggio di denaro esulano dalla sfera di competenza della BCE, rimanendo pertanto in capo alle autorità nazionali. Tuttavia, le implicazioni prudenziali della tutela dei consumatori e del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo rivestono importanza cruciale per la BCE, che segue questi aspetti con grande attenzione da una prospettiva prudenziale. I casi di operato irregolare e di condotta scorretta nei confronti della clientela possono riflettere una governance interna inadeguata degli enti creditizi, suscettibile di mettere a rischio la loro sicurezza e solidità.

¹ [Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico \(2013/694/UE\) \(GU L 320 del 30.11.2013, pagg. 1-6\).](#)

² [Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE \(GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338-436\).](#)

Come da Lei menzionato, Banco BPM S.p.A. (Banco BPM) ha adottato un approccio diverso per risarcire i singoli risparmiatori per le perdite e i danni causati con la vendita di diamanti in violazione dei principi correttezza e diligenza (misselling).

La strategia di rimborso è stata decisa unicamente da Banco BPM. La BCE non ha impartito alcuna istruzione formale o informale alla banca, né l'ha incoraggiata ad adottare tale strategia.

Allo stesso tempo, abbiamo fatto ricorso a tutti gli strumenti di vigilanza previsti dal regolamento sull'MVU³ al fine di assicurare che Banco BPM abbia adeguatamente individuato, valutato e calcolato i possibili rischi derivanti da questa scelta strategica e che abbia intrapreso misure correttive e/o di mitigazione, ove necessario.

Con i più distinti saluti,

Andrea Enria

³ [Regolamento \(UE\) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi \(GU L 287 del 29.10.2013, pagg. 63-89\).](#)